

ART. 4.

Sopprimerlo.

4.28. Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti e la consapevolezza degli stessi nei confronti del proprio percorso formativo e professionale, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali nonché nei percorsi liceali nell'ultimo anno del percorso di studi, per una durata massima di un terzo dell'orario complessivo annuale. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi quinte attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di consentire il pieno sviluppo personale, culturale e professionale dello studente inserito nel percorso di alternanza scuola-lavoro, lo studente individua autonomamente il soggetto ospitante del proprio percorso in un elenco costituito dagli enti pubblici e privati accreditati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo, istituito con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.;

b) sopprimere il comma 6;

c) al comma 8, sostituire le parole da: individua le imprese *a presente articolo e con le seguenti:* in base alle scelte effettuate dallo studente ai sensi della comma 1-bis del presente articolo, il dirigente scolastico.

4.1021. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al fine di *inserire le seguenti:* ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché.

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: 400 ore e 200 ore *con le seguenti:* 200 ore e 100 ore;

b) al comma 7 sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 50 milioni;

c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Con lo scopo principale di favorire adeguato collegamento con il territorio nonché la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie

didattiche in continua evoluzione e al passo, con i risultati delle ultime ricerche nel campo, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le Regioni e gli enti locali, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, promuovono, come parte integrante dell'attività curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare ed interdisciplinare:

a) i progetti di *scuola aperta* mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;

b) progetti di *scuola diffusa* finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico, intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgersi in altre sedi e in appositi spazi digitali.

8-ter. Nel bilancio previsionale del MIUR è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un Fondo denominato «Scuole aperte e diffuse» pari a 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate le risorse di cui al presente comma a ciascuna Regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.

8-quater. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche, che nella redazione dei progetti possono avvalersi della collaborazione dei Nuclei di cui all'articolo 1 della presente legge.

8-quinquies. Alle attività rientranti nei progetti di scuola aperta e diffusa, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 8-ter del presente articolo e delle risorse derivanti dal concorso dei soggetti pubblici e privati partecipanti.

4.1005. Luigi Gallo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Al fine di *inserire le seguenti:* ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché.

4.26. Luigi Gallo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole le opportunità di lavoro *aggiungere le seguenti:* e le capacità di orientamento.

4.58. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli studenti, inserire le seguenti: anche attraverso specifiche azioni di orientamento.

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: I percorsi di alternanza, inserire le seguenti: e di orientamento.

***4.69.** Vignali, Binetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli studenti, inserire le seguenti: anche attraverso specifiche azioni di orientamento.

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: I percorsi di alternanza, inserire le seguenti: e di orientamento.

***4.79.** Santerini, Lo Monte.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: opportunità di lavoro degli studenti inserire le seguenti: con particolare attenzione a quelli con bisogni educativi speciali,.

4.1006. Catalano.

Al comma 1, sostituire la parola: almeno con la seguente: al massimo.

***4.1010.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire la parola: almeno con la seguente: al massimo.

***4.1007.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 ore con le seguenti: 200 ore.

Conseguentemente, sostituire le parole: 200 ore con le seguenti: 100 ore.

4.27. Luigi Gallo.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione possono introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio, per un numero di ore complessivamente non superiori a 100.

4.1. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo d'istruzione sono autorizzate ad introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio, per un numero di ore complessivamente non superiore a 100.

4.1000. Caruso, Lo Monte.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: percorsi di alternanza aggiungere le seguenti: e di orientamento.

***4.3.** Centemero, Palmieri.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: percorsi di alternanza aggiungere le seguenti: e di orientamento.

***4.57.** Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: triennali di cui all'articolo 2 con le seguenti: dell'offerta formativa.

4.68. Vezzali.

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Per gli studenti iscritti presso istituti liceali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono facoltativi. Per gli studenti iscritti presso istituti tecnici e professionali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono obbligatori per la metà del monte ore previsto dal presente articolo e, quale parte integrante del percorso formativo, possono svolgersi all'interno delle regolari attività didattiche.

4.25. D'Uva.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al comma 1, si rende obbligatorio l'insegnamento della disciplina diritto del lavoro a partire dalle classi prime degli istituti tecnici e professionali. Tali disposizioni si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4.1011. Rostellato, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 2 sostituire le parole da enti fino alla fine del comma con le seguenti: con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale.

4.51. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, dopo le parole: patrimonio artistico, culturale e ambientale, *aggiungere le seguenti:* e al rispetto degli animali come esseri senzienti e alle leggi in loro tutela.

4.83. Vezzali, Molea, Capua.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli studenti nel loro percorso alternativo alla scuola sono affidati ad un *tutor* che favorisce l'inserimento nella struttura, garantisce le opportunità formative concrete e valuta l'acquisizione delle competenze previste al termine del periodo.

4.73. Binetti.

Sopprimere il comma 3.

4.24. Luigi Gallo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

L'alternanza non può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche; essa può essere svolta con la modalità dell'impresa formativa simulata

4.22. Vacca.

Al comma 3, dopo le parole: può essere svolta *inserire le seguenti:* in orario extracurricolare e nel periodo di sospensione dell'attività didattica *e dopo le parole:* impresa formativa simulata *inserire le seguenti:* La partecipazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro costituisce credito formativo nella valutazione finale dell'alunno.

4.1002. Pagano.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: durante la sospensione delle attività didattiche nonché.

***4.23.** Vacca.

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: durante la sospensione delle attività didattiche nonché.

***4.66.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, dopo le parole: sospensione delle attività didattiche *aggiungere le seguenti:* secondo il programma formativo e le modalità di verifica stabilite.

4.50. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 3, aggiungere, in fine le seguenti parole: , fermo restando che il 40 per cento del monte ore complessivo delle ore destinate all'alternanza scuola-lavoro, venga svolto all'interno dell'orario curricolare.

4.76. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero, per favorire contestualmente l'acquisizione di una lingua straniera che entri a far parte del bagaglio culturale del soggetto.

4.72. Binetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle ore pomeridiane, gli studenti possono essere chiamati a svolgere attività extrascolastiche in collaborazione con le aziende designate nell'offerta formativa, aumentando le ore settimanali del P.O.F. fino a 45. Conseguentemente, le ore lavorative dei docenti possono essere aumentate da 18 fino a 36,, con conseguente adeguamento stipendiale da definirsi attraverso contratto.

4.4. Altieri, Marti, Distaso, Ciraci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il compenso dei docenti per l'attività oltre il proprio orario di servizio è stabilito in sede negoziale con le RSU.

4.21. Marzana.

Al comma 4, sostituire le parole di concerto con la seguente: sentiti.

Conseguentemente, sostituire le parole sentito il Forum con le seguenti: nonché il Forum.

4.61. Fioroni.

Al comma 4, sostituire le parole sentito il con le seguenti: di concerto con il.

4.18. Vacca.

Al comma 4, sostituire le parole da di concerto fino a coinvolgimento di enti pubblici con le seguenti: entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4.20. Luigi Gallo.

Al comma 4, dopo le parole è adottato inserire le seguenti: entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4.19. Vacca.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.

4.1012. Labriola.

Al comma 4, infine, aggiungere il seguente periodo: Nel regolamento è previsto un codice etico da far sottoscrivere a tutti i soggetti esterni coinvolti e che affermi il rispetto dell'ambiente, l'estraneità a qualsiasi ambiente criminale e le norme d'impiego degli studenti, nonché la costituzione di commissioni composte da docenti e studenti per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro.

4.44. Vacca.

Al comma 4, , aggiungere infine il seguente periodo: La citata Carta dei diritti e dei doveri degli studenti è riportata in tutte le Convenzioni, di cui al comma 8 del presente articolo, che le istituzioni scolastiche stipulano con i soggetti esterni nell'ambito dell'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro.

4.45. Vacca.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le attività degli studenti sono retribuite con un compenso forfettario a carico dell'azienda o altro soggetto di inserimento.

4.82. Giancarlo Giordano, Pannarale, Placido, Airaudo.

Sopprimere il comma 6.

***4.5.** Gelmini.

Sopprimere il comma 6.

***4.32.** Chimienti, Simone Valente.

Sopprimere il comma 6.

4.53. Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Sopprimere il comma 6.

***4.65.** Pisicchio, Marguerettaz.

Sopprimere il comma 6.

***4.77.** Santerini, Gigli, Caruso, Lo Monte.

Sopprimere il comma 6.

***4.81.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sopprimere il comma 6.

***4.1003.** Miotto.

Sopprimere il comma 6.

***4.1016.** Palmieri, Centemero.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Alla legge 28 marzo 2003 n. 53, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 2 comma 2 lettera g) la parola «quindicesimo» è sostituita con la seguente: «sedicesimo»;

all'articolo 4 comma 1 primo periodo la parola «quindicesimo» è sostituita con la seguente: «sedicesimo»;

all'articolo 4 comma 1 lettera a) le parole: «dai 15 ai 18 anni» sono sostituite con le seguenti: «dai 16 ai 18 anni».

6-bis. Al decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, all'articolo 1 comma 1, secondo periodo la parola «quindicesimo» è sostituita con la seguente «sedicesimo» e le parole «dai 15 ai 18 anni» sono sostituite con le seguenti «dai 16 ai 18 anni».

6-ter. È abrogato il comma 8 dell'articolo 48 della Legge 4 novembre 2010 n. 183.

6-quater. All'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, al primo periodo la parola «quindicesimo» è sostituita con la seguente: «sedicesimo».

6-quinquies. All'articolo 3 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, le parole «15 anni compiuti» sono sostituite con le seguenti: «16 anni compiuti».

4.1004. Vacca.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado con le seguenti: iscritti negli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore e gli studenti inseriti nel sistema di istruzione e formazione professionale e le parole: anche tenuto conto di con la seguente: secondo.

4.6. Centemero, Palmieri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole secondo anno con le seguenti: terzo anno.

4.30. Chimienti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole secondo anno con le seguenti: quarto anno.

4.31. Vacca.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola azienda inserire le seguenti: dotata di certificazione di qualità e di laboratori innovativi.

4.42. Simone Valente.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. A decorrere dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge gli studenti dopo il primo ciclo di istruzione possono acquisire una qualifica e un diploma professionale attraverso contratti di apprendistato che siano stipulati secondo le competenze di settore, tengano conto di quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183, scaturiscano da accordi specifici tra i datori di lavoro e le istituzioni formative, comprendano piani formativi personali, sottoscritti dai rispettivi datori di lavoro, la cui progettazione e realizzazione siano affidate alle istituzioni formative con il riconoscimento di eventuali crediti culturali e professionali e che prevedano esperienze in azienda dopo il compimento del sedicesimo anno di età. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128. Sono fatti salvo, fino alla loro conclusione, i progetti sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati.

4.78. Santerini, Lo Monte.

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: Gli studenti, a partire dal quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, possono svolgere periodi di formazione propedeutici all'accesso ai corsi universitari a numero programmato previsti dall'ordinamento. Gli istituti scolastici svolgono l'attività di formazione in materia di accesso ai corsi di laurea a numero programmato attraverso l'attivazione di appositi corsi, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tali corsi possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche.

4.29. D'Uva.

Al comma 6, infine, aggiungere il seguente periodo: Al termine del periodo di apprendistato sono riconosciuti allo studente crediti formativi.

4.41. Simone Valente.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 6, con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure volte a consentire alle imprese che accolgono studenti in alternanza scuola lavoro, una defiscalizzazione delle spese sostenute per ogni progetto di inserimento.

4.80. Santerini, Lo Monte.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 10 sostituire le parole a decorrere dall'esercizio 2015 con le seguenti: per l'anno 2015 e a decorrere dall'anno 2016 281,137 milioni di euro.

4.34. Vacca.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7. aggiungere le seguenti: Ulteriori risorse, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, potranno essere destinate, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, a valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.

4.7. Palese, Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

L'istituzione scolastica, sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro,.

4.36. Vacca.

Al comma 8, le parole: Il dirigente scolastico sono sostituite con le seguenti: Il Consiglio d'Istituto.

4.1008. Cristian Iannuzzi.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto,.

***4.2.** Altieri, Palmieri.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto,.

***4.1001.** Caruso, Lo Monte.

Al comma 8, dopo le parole: dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* di concerto con un comitato paritetico costituito da docenti e studenti.

4.1019. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* in raccordo con gli enti locali anche attraverso i servizi per l'impiego.

4.9. Russo, Squeri, Altieri.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* , sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto, per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro,.

4.35. Vacca.

Al comma 8, dopo le parole: dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* e il Consiglio di Istituto” e, *conseguentemente sostituire la parola:* individua con la seguente: individuano.

4.1020. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* , di concerto con il consiglio d'istituto.

4.1017. Altieri, Marti, Distaso, Ciraci.

Al comma 8 dopo la parola: individua *inserire le seguenti:* , di concerto con il consiglio d'istituto,.

4.1015. Labriola.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole il dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* d'intesa con i docenti delle discipline coinvolte e con delibera del collegio docenti e adottata dal consiglio d'istituto.

4.38. Marzana.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole stipula apposite convenzioni anche *aggiungere le seguenti:* con istituti e aziende sanitarie locali,

ospedaliere, policlinici, scuole di specializzazione universitaria in medicina o associazioni specializzate nell'assistenza sanitaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica,.

4.47. Manzi, Rampi, Carrescia.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole della cultura aggiungere le seguenti: e delle arti performative,.

4.52. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico redige una scheda di valutazione sulle strutture che sono state convenzionate, evidenziandone la specificità del potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

4.74. Binetti.

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra l'Agenzia delle entrate, gli enti locali e gli istituti statali d'istruzione secondaria superiore nei quali sia previsto l'insegnamento delle materie estimo e topografia al fine di consentire agli studenti iscritti agli ultimi due anni del triennio scolastico di avere un'esperienza professionale mediante una collaborazione attiva nell'ambito delle rilevazioni catastali.

4.37. Marzana.

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sistema dei servizi per l'impiego collabora con le istituzioni scolastiche e formative per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti.

4.1018. Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Con lo scopo principale di favorire adeguato collegamento con il territorio nonché la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e al passo con i risultati delle ultime ricerche nel campo, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le Regioni e gli enti locali, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, promuovono, come parte integrante dell'attività

curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare ed interdisciplinare:

a) i progetti di «scuola aperta» mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;

b) progetti di «scuola diffusa» finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgersi in altre sedi e in appositi spazi digitali.

8-ter. Nel bilancio previsionale del MIUR è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un Fondo denominato «Scuole aperte e diffuse» con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro, destinata al finanziamento dei progetti di scuola aperta e di scuola diffusa. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate le risorse di cui al presente comma a ciascuna Regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.

8-quater. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche, che nella redazione dei progetti possono avvalersi della collaborazione dei Nuclei di cui all'art. 1 della presente legge.

8-quinquies. Alle attività rientranti nei progetti di scuola aperta e diffusa, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 8-ter del presente articolo e delle risorse derivanti dal concorso dei soggetti pubblici e privati partecipanti.

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24 aggiungere il seguente comma:

3-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

4.40. Luigi Gallo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le piccole e medie imprese per l'alternanza scuola-lavoro devono essere iscritte; la

sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera delle PMI per l'alternanza scuola-lavoro.

8-ter. I requisiti delle PMI per l'alternanza scuola-lavoro sono definiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello Sviluppo economico.

8-quater. Si applicano in quanto compatibili i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

4.55. Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza dagli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto della data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44.

4.12. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nell'ambito

delle risorse umane e strumentali disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ogni scuola secondaria di secondo grado è istituito lo «Sportello *Placement*», con il compito di svolgere attività di orientamento al lavoro per gli studenti, favorendo i primi contatti con le aziende, anche attraverso l'organizzazione di *career days*, e assistendo aziende ed enti pubblici che manifestino interesse nella ricerca e selezione di studenti.

Gli Sportelli *Placement* gestiscono i contatti con aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrano opportunità di formazione e di lavoro rivolte agli studenti. Inoltre offrono un servizio di supporto alla redazione del *curriculum vitae*, alla preparazione al colloquio di lavoro e all'elaborazione del progetto professionale.

4.13. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nell'ambito del registro delle imprese è istituita un'apposita sezione per l'alternanza scuola-lavoro ove sono inserite le imprese disponibili ad attivare percorsi di alternanza in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge è emanato un decreto di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che definisce i requisiti e i criteri per l'iscrizione al registro.

4.14. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti, sono definiti i criteri generali, relativi alle risorse finanziarie disponibili, requisiti degli Enti interessati ad ospitare gli studenti e al riconoscimento dei crediti formativi, ai quali le convenzioni devono attenersi.

4.39. Marzana.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, è istituito il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 agosto 2015. Nel Registro, suddiviso in sezioni regionali, sono inserite le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Nel Registro sono indicati, per ciascuna

impresa iscritta, il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.

4.49. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo, Mazzoli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. Le attività proposte agli studenti devono avere carattere formativo e non esecutivo e devono essere concordate con l'Istituzione scolastica. Le imprese individuate per l'inserimento degli studenti devono ispirare la propria attività all'art. 36 della Costituzione e devono dare adeguata dimostrazione di potere mettere a disposizione risorse per la formazione dello studente.

4.1009. Cristian Iannuzzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari).

All'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2012, n. 263. Possono chiedere il trasferimento ad altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di scuola primaria».

c) al comma 6 le parole: «elementari carcerarie» sono sostituite dalle parole: «primarie presso gli istituti penitenziari»;

d) al comma 7 le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle parole: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;

e) dopo il comma 7, è aggiunto il comma:

«8. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno 3 anni.»

4.01. Centemero, Palmieri.